



SCHEMA DI CONTRATTO DELL'INCARICO DI COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA AZIENDA

L'anno duemilaventiquattro, il giornodel mese di... ..in Catanzaro, nei locali della Regione Calabria siti presso la Cittadella Regionale, Viale Europa Località Germaneto Catanzaro.

PREMESSO

- che con DCA n. del il/la dott./dott.ssa è stato nominato Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale/Ospedaliera/Ospedaliero-Universitaria/Azienda Zero di ;
- che il/la Dr./Dr.ssa, con dichiarazione a sua firma acquisita in atti in data al prot., ha formalmente accettato l'anzidetta nomina e ha prodotto dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità relative all'incarico di Commissario straordinario delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere della Regione Calabria, sulla base del modello allegato al PTPCT 2020/2022 adottato con D.G.R. n. 53 del 24 aprile 2020;
- il DCA .. di fissazione degli obiettivi da perseguire e conseguire a cura del nominato Commissario straordinario, che, formalmente notificato al destinatario in data, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

RICHIAMATI

- il vigente D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421»;
- il DPCM 19 luglio 1995, n. 502, titolato «Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», come modificato ed integrato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319;
- il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
- il D.P.C.M. n. 319 del 2001 titolato “Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie”.
- la L.R. 19 marzo 2004 n. 11
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
- l'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che definisce il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico e delle società partecipate;

- il vigente D.Lgs. 4 agosto 2016, n.171, recante «Attuazione della delega di cui all'art.11, comma 1, lett. p) della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»;
- il D.L. 30 aprile 2019 n. 35, convertito nella legge n. 60/2019;
- il D.L. 10 novembre 2020, n. 150 e ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. di pari data n. 280, nel testo coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181 recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria»; la Legge del 30 dicembre 2020 n. 178 – c.d. Legge di Bilancio per 2021 (art. 1, comma 842) e la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – c.d. Legge di Bilancio per 2022.
- la legge regionale 15/12/2021 n. 32 e s.m.i. con la quale si è provveduto all'Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominata “Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero”;
- il Decreto-Legge 8 novembre 2022, n. 169, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 196 recante: «Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA (e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia);
- il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87 “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”;
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n.132 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali” convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

TRA

La Regione Calabria (codice fiscale 02205340793) con sede legale in Viale Europa - Cittadella Regionale, Catanzaro, rappresentata dal Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria (di seguito, brevemente, Commissario ad Acta), **dott. Roberto Occhiuto**, nato a _____ il _____, insieme al Direttore Generale del Dipartimento Salute e Welfare, **dott. Tommaso Calabrò**, nato a _____ il _____, entrambi domiciliati per le cariche ove sopra

E

Il/la dott./dott.ssa _____, (in prosieguo Commissario straordinario) nato/a a _____ () il _____ e residente in _____, alla via _____, n. _____, C.F: _____, domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale/Ospedaliera/ospedaliero-universitaria/Azienda Zero _____ (in prosieguo Azienda);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Conferimento incarico e durata)

1. La Regione, come sopra rappresentata, preso atto della nomina del dott./dott.ssa _____ con DCA n. _____ del _____ formalizza il conferimento al/alla medesimo/a _____ dell'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale/Ospedaliera/Ospedaliero-Universitariadi/Azienda Zero (in prosieguo Azienda) fino al 31/12/2024.

2. Eventuali dimissioni anticipate dovranno essere comunicate al Commissario ad Acta a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Ove non venga rispettato il predetto termine, dal compenso dovuto viene decurtato una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Commissario straordinario avrebbe dovuto percepire.
3. In caso di assenza o d'impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre sei mesi, il Commissario ad Acta procede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. e art. 14, comma 6, della L.R. n. 11/2004.
4. Il Commissario straordinario riconosce ed accetta fin d'ora che il Commissario ad Acta – in presenza di oggettive esigenze organizzative, tecniche o gestionali – possa modificare, in costanza di contratto, l'Azienda di assegnazione, per il periodo pari alla durata residua del contratto originario ed alle medesime condizioni economico-normative del presente accordo. In tale ipotesi gli obiettivi assegnati al Commissario straordinario saranno adeguati tenendo conto dell'avvenuto trasferimento e della situazione economico finanziaria ed organizzativa della nuova Azienda.

Articolo 2 (Oggetto della prestazione)

1. Il Commissario straordinario si impegna ad esercitare a favore dell'Azienda le funzioni attribuite da norme nazionali o regionali, derivanti dalla sua nomina, perfezionata con DCA n. _____ del _____ nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge o di regolamento o da atti di programmazione regionale.
2. Il Commissario straordinario – attraverso la gestione delle risorse organizzative, proprie dell'Azienda, in base agli indirizzi di programmazione emanati dalla stessa e dallo Stato – concorre, nell'espletamento del proprio mandato, alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute e di assistenza sanitaria, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Commissario ad Acta, anche per il tramite delle direttive adottate dal Direttore Generale del Dipartimento tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di corretta gestione economica delle risorse. In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Commissario straordinario si obbliga a rispettare l'equilibrio economico – finanziario aziendale. Il suddetto obbligo è considerato obiettivo essenziale e irrinunciabile ed il suo rispetto è periodicamente verificato dal Commissario ad Acta.

Articolo 3

(Obiettivi di mandato e verifica dei risultati raggiunti)

1. Sono assegnati al Commissario straordinario, in applicazione dell'art. 2, commi 2 e ss. Del D.Lgs n. 171/2016 e s.m.i., gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati e gli obiettivi di trasparenza di cui al Programma Operativo 2022 – 2025 approvato con DCA n. 162 del 18 novembre 2022, il cui raggiungimento, unitamente alla verifica sui risultati aziendali conseguiti, verrà valutato nei termini e per le finalità di cui allo stesso art. 2, comma 4. La valutazione dell'attività verrà operata secondo le modalità definite dal medesimo provvedimento di assegnazione degli obiettivi.
2. Il dott./La dott.ssa _____ è tenuto al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza prevista dalla normativa vigente.

Articolo 4 (Obblighi di fedeltà ed esclusività)

1. Il Commissario straordinario presta la propria attività a favore dell'Azienda nel rispetto delle previsioni dell'art. 2, comma 2 del D.L. 150/2020. Resta salva la possibilità di svolgimento delle attività a titolo gratuito che siano espressamente e preventivamente autorizzate dal Commissario ad Acta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.
2. In particolare, il Commissario straordinario deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei Direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

Articolo 5 (Obblighi di riservatezza)

Il Commissario straordinario, nel rispetto delle norme di cui alla L. n. 241/1990, alla L.R. n. 19/2001, nonché al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato ed aggiornato, da ultimo con L. n. 160/2019 e L. n. 77/2019 e con D.Lgs n. 101/2018 (decreto di adeguamento al GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE), è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 6 (Obblighi di informazione)

Il Commissario straordinario assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire al Commissario ad Acta ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste. In particolare il Commissario straordinario, in conformità alle previsioni del patto per la sanità digitale di cui all'Intesa della Conferenza permanente Stato - regioni del 18/12/2019, si obbliga ad informare il Commissario ad Acta di qualsiasi iniziativa progettuale riguardante il patto della sanità digitale.

Articolo 7

(Obblighi in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria)

1. Il Commissario straordinario è tenuto all'osservanza dei principi normativi e al puntuale ossequio di ogni adempimento posto dall'ordinamento in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria.
2. In conformità a quanto già previsto dal DCA n. 4 del 31/03/2015 " Disposizioni inerenti alle sanzioni previste per il mancato rispetto della normativa sugli acquisti di beni ed alle forniture di servizi delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale" l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce grave motivo valutabile in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione dei Commissari Straordinari che, nei casi di comprovata gravità, potrà comportare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 29/2002 e s.m.i..

Articolo 8 (Trattamento economico)

1. Il trattamento economico complessivo riconosciuto ai Commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere ai sensi del D.L. n. 150/2020 art 2, comma 3, è definito dal DPCM 191 luglio 1995, n. 502 come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, commisurato all'effettiva durata dell'incarico e corrisposto in quote mensili, autonome e posticipate, di pari ammontare.
2. Il trattamento economico come determinato ha carattere d'onnicomprendività, ed in

particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Commissario straordinario sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Il Commissario straordinario accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.

3. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta al Commissario straordinario il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i Dirigenti Generali della Regione Calabria.
4. La corresponsione del compenso di cui al comma 1 deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 9

(Integrazione al trattamento economico)

1. Ai sensi del D.P.C.M. n. 502 del 1995 e successivo D.P.C.M. n. 319 del 2001, il trattamento economico può essere integrato di un'ulteriore quota, calcolata in dodicesimi con riferimento al periodo dell'incarico (il mese si intende raggiunto al superamento di 15 giorni) pari al 20% del trattamento stesso, e corrisposta, in relazione al raggiungimento dei risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati annualmente dal Commissario ad Acta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 171/2016. La corresponsione dell'integrazione al trattamento economico è subordinata alla verifica da parte del Commissario ad Acta del raggiungimento degli obiettivi stessi, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività.
2. Ai fini del riconoscimento della quota incentivante si terra altresì conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 865, della legge 145/2018 e di ogni altra disposizione normativa in materia di integrazione dei contratti dei direttori generali in ordine al rispetto di obiettivi statali ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato.
3. L'onere finanziario relativo è a carico del bilancio aziendale.
4. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 4.

Articolo 10 (Verifica delle attività)

1. Il Commissario ad Acta procede alla verifica dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Commissario ad Acta, e, in caso di esito negativo, dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. 150/2020 e s.m.i., la decadenza immediata dall'incarico con la risoluzione del presente contratto.
2. Nel caso di valutazione negativa del Commissario straordinario non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 11

(Risoluzione del contratto e decadenza automatica)

1. Il contratto è risolto *ope legis* nei casi previsti dall'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 171/2016 nonché dall'art. 2, comma 6, del D.L. 150/2020.
2. Il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico, in relazione alle risorse negoziate nel rispetto degli obiettivi fissati dai Programmi Operativi della Regione Calabria comporta la "decadenza automatica".
3. La "decadenza automatica" opera, altresì, ai sensi dell'art.6, comma 2, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Atto rep.n. 2271), recepita dalla L. 266/2005 (art.1, comma 274, Finanziaria 2006), recante "Obbligo di garantire l'equilibrio economico-finanziario" a fronte dei seguenti inadempimenti:
 - a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale sull'andamento della

spesa;

b) mancata presentazione, in caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, di un Piano contenente le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati;

c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi di spesa assegnati entro le date del 30 settembre se la non coerenza si è verificata al 30 giugno ovvero 31 dicembre se si è verificata successivamente.

4. L'effetto della decadenza, di cui ai precedenti commi 2 e 3, si perfeziona al verificarsi delle condizioni previste dalla legge e non è soggetta al procedimento di cui all'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 171/2016.

5. La decadenza opera di diritto, altresì, nelle ipotesi previste dall'art.1, comma 534, L. n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016).

6. Nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, garantiti dall'esigibilità dei Lea, in applicazione dell'art. 3-bis, comma 7-bis, del vigente D.Lgs n. 502/1992, il Commissario straordinario decadrà automaticamente.

7. La decadenza automatica opererà, altresì, in tutte le ipotesi specificatamente previste da provvedimenti normativi nazionali e regionali.

8. I casi di decadenza automatica dalla nomina di Commissario straordinario saranno ipso iure cause di risoluzione espressa del contratto e determineranno il divieto di corrispondere il compenso aggiuntivo.

Articolo 12 (Clausole risolutive espresse)

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il contratto è risolto a fronte:

a) dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e dei requisiti personali e/o professionali esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina;

b) di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 4 e 5 del presente contratto;

c) del verificarsi dell'ipotesi di decadenza automatica, ai sensi dell'art. 52 comma 4, lett. d), della L. n. 289/2002, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'Azienda, da accertare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, dell'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, richiamata altresì all'art. 11, terzo comma, del presente contratto;

d) del verificarsi dell'ipotesi di decadenza automatica a seguito dell'accertamento, da parte della Regione, del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., richiamata altresì all'art. 11, sesto comma, del presente contratto;

Articolo 13

(Altre cause di risoluzione)

1. Il contratto è altresì sciolto per recesso nei seguenti casi:

a) Sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, del vigente D. Lgs. n. 502/1992;

b) Intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinato al presente contratto, ovvero quando il Commissario ad acta provveda, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto di nomina;

c) Negli altri casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali.

Articolo 14 (Responsabilità)

1. La condanna con sentenza anche non passata in giudicato del Commissario straordinario per i reati di peculato, concussione, corruzione, malversazione, falso in atto pubblico e truffa, nonché la condanna con sentenza anche non passata in giudicato per i reati commessi con dolo e connessi all'esercizio delle funzioni di Commissario straordinario, comporterà la

risoluzione di diritto del contratto senza contestazione e/o preavviso.

2. Nulla è dovuto a titolo di indennità o ad altro titolo al Commissario straordinario, nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, revoca, risoluzione o recesso del contratto nonché per dimissioni.

Articolo 15 (Tutela Legale)

1. Qualora si apra un procedimento penale, amministrativo o civile nei confronti del Commissario straordinario per fatti direttamente e strettamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e a condizione che non sussista alcun conflitto di interessi, le spese relative alla difesa di giudizio possono essere anticipate dall'Azienda a fronte di una obiettiva valutazione circa la necessità di tutelare propri interessi e la propria immagine.

2. In caso di sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o la colpa grave, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Commissario straordinario.

Articolo 16

(Oneri e spese contrattuali)

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico del Commissario straordinario.

2. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente contratto sono posti a carico del bilancio dell'Azienda cui il Commissario straordinario è proposto.

Articolo 17

(Norme applicabili e foro competente)

1. Per quanto non espressamente previsto o non regolato dal vigente D.Lgs. n. 502/92, dall'attuale lettera del D.Lgs n. 171/2016, dalla L.R. n. 11/2004 e dal D.L. 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge n. 181/2020, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

2. Il presente contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali e regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

3. Il Foro competente è quello di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto in n. _____ originali.

Catanzaro, li

Il Commissario straordinario

Il Dirigente Generale - Dipartimento Salute e Welfare

Il Commissario ad acta

Ai sensi del secondo comma dell'art.1341, del Codice Civile il/la dott./dott.ssa
dichiara di accettare espressamente le clausole contenute negli articoli di seguito indicati:

- Articolo 1 (Conferimento incarico e durata)
- Articolo 2 (Oggetto della prestazione)
- Articolo 3 (Obiettivi di nomina e verifica dei risultati raggiunti)
- Articolo 7 (Obblighi in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria)
- Articolo 8 (Trattamento economico)
- Articolo 9 (Integrazione al trattamento economico)
- Articolo 10 (Verifica delle attività)
- Articolo 11 (Risoluzione del contratto e decadenza automatica)
- Articolo 12 (Clausole risolutive espresse)
- Articolo 13 (Altre cause di risoluzione)
- Articolo 14 (Responsabilità)
- Articolo 17 (Norme applicabili e foro competente)

Il Commissario straordinario